

ULTERIORI EMENDAMENTI E RIFORMULAZIONI AL DDL 1120 - 12.11.2013 ore 22.40

3.1 (testo 2)

Comaroli, Bitonci

Al comma 1, sostituire le parole "80 per cento" con le parole "70 per cento" e le parole "20 per cento" con le parole "30 per cento".

3.92a

Marinello, Mancuso, Scoma, Gualdani

All'articolo 3, dopo il comma 14, è inserito il seguente:

«14-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità 2013), il comma 513 è sostituito dal seguente:

"513. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni:

- a) il comma 1093 è abrogato e le opzioni esercitate ai sensi del medesimo comma perdono efficacia con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014. Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma;
- b) il comma 1094 è sostituito dal seguente:

"1094. Ai fini civilistici ed amministrativi si considerano imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci".

3.0.14 (testo 2)

Bruni

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico ricreativo e misure per favorire la stabilità delle imprese balneari. gli investimenti, la valorizzazione delle coste)

1. Le aree ricomprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistiche ricreative di cui all'articolo 01 legge 4 dicembre 1993, n. 494, ed occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, ivi comprese le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del Demanio ed escluse dal demanio marittimo, in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile.

2. Stante le ragioni di pubblico interesse determinate dalla necessità di contribuire efficacemente ad un rapido risanamento dei conti pubblici, le aree individuate ai sensi del comma 1 sono vendute con riconoscimento, a favore del concessionario, del diritto di opzione al loro

acquisto, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale fatto salvo l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. È posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.

3. La cessione di cui al comma 2 dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto che tenga conto di un abbattimento per le superfici coperte permanenti.

4. Le restanti aree facenti parte della medesima concessione di cui al comma 1, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante al fine di preservare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.

5. Le Regioni, nel predisporre i piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sentiti i comuni interessati, devono prevedere la riserva in favore delle strutture ricettive del territorio di almeno il 30% delle spiagge in concessione, da destinarsi a zona di ombreggiatura. Le strutture ricettive hanno diritto di ottenere, in via prioritaria rispetto alle altre previsioni di concessione di aree demaniali marittime, laddove richiesto, la concessione di un tratto di spiaggia il più possibile vicino alle strutture medesime.

6. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, ove non provveda alla demolizione delle opere realizzate nel termine di un anno, è riconosciuto un indennizzo per gli investimenti e i valori commerciali creati da definire con apposito decreto del Ministero dell'economia e finanze».

4.34a

Floris

Al comma 3, sostituire le parole: "200 milioni di euro per l'anno 2014" con le seguenti: "151 milioni di euro per l'anno 2014" e sostituire le parole: "30 milioni di euro per l'anno 2017" con le seguenti: "79 milioni di euro per l'anno 2017.

Conseguentemente, alla tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, programma Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge di stabilità n. 228 del 2012, - Art. 1, comma 208, Nuova linea ferroviaria Torino-Lione (1.2 - cap. 7532) apportare le seguenti variazioni:

Aumento:

2014:

CP: +49.000;

CS: +49.000.

Riduzione

2017:

CP: -49.000;

CS: -49.000.

4.184

Mandelli, Piccinelli

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 76, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, sopprimere le parole: "nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all'articolo 11-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,».

4.0.18

Milo, Azzollini

Aggiungere, il seguente articolo:

4-bis

(Contributi all'innovazione tecnologica nei settori marittimo e fluvio-marittimo)

1. Nel quadro della Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale del 14 dicembre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale europea C 364/9 per le finalità di cui alla sezione 3.2 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere alle imprese iscritte agli albi speciali delle imprese navalmeccaniche di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234 un contributo non superiore al 20 per cento delle spese d'investimento, progettazione, ingegnerizzazione e collaudo direttamente ed esclusivamente collegate alla parte innovativa del progetto e sostenute dopo la data della domanda di aiuti all'innovazione, riferite alla realizzazione di progetti innovativi connessi all'applicazione industriale di prodotti e processi innovativi, vale a dire prodotti o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte dell'industria cantieristica europea e che comportino un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;

2. I prodotti o processi innovativi ai sensi del comma 1 possono comprendere miglioramenti nel settore ambientale in termini di qualità e prestazioni, come ad esempio, l'ottimizzazione del consumo carburante, le emissioni dei motori, i rifiuti e la sicurezza. Qualora l'innovazione possa comportare l'applicazione di norme adottate dall'Unione europea in materia di tutela ambientale prima che esse entrino in vigore o, in loro assenza, aumentino in ogni caso il livello di protezione ambientale, l'intensità massima dell'aiuto può essere aumentata al 30%.

3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e di trasporti, con proprio decreto, stabilisce le modalità ed i criteri per l'ammissione, la concessione ed erogazione dei benefici di cui al comma 1. A tal fine è autorizzato un contributo di 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

4. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88 in favore degli investimenti delle imprese marittime, già approvati dalla Commissione europea con decisione SG (2001) D/285716 del 1 febbraio 2001 ed ove gli stessi siano ritenuti conformi al paragrafo 3.3 della disciplina degli aiuti alla costruzione navale n. C3 64/06 dalla commissione europea, è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente tutti gli accantonamenti della allegata tabella B.

6.54 (testo 2)

D'Alì, Mandelli, Sacconi

Al comma 3, lettera a), capoverso 4-quater, primo periodo, dopo le parole: «con contratto a tempo indeterminato» aggiungere le seguenti: «, nonché assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.»

Conseguentemente, dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis

1. L'articolo 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:

Art. 12 - Definizione dei carichi di ruolo pregressi

1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, regionali ed enti locali, e previdenziali e affidati ai concessionari dei relativi servizi di riscossione fino al 31 dicembre 2012, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e sanzioni con il pagamento:

a) di una somma pari all'80 per cento dell'imposta iscritta a ruolo.

2. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, relativamente ai ruoli affidati tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2012, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1, che entro il 16 aprile 2014, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1, versando contestualmente almeno il 50 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato entro il 16 settembre 2014. Sulle somme rimosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento.

2-bis. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.

2-ter. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, regionali ed enti locali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione dal 1° gennaio 2013 al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito sottoscrivendo, entro il 16 aprile 2014, l'atto di cui al comma 2 e versando contestualmente almeno il 50 per cento delle somme di cui al comma 1, sulla base di apposita comunicazione che i concessionari inviano ai debitori entro il 16 marzo 2014. Resta fermo quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello dell'atto di cui al comma 2 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento in tesoreria da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme rimosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione."»

6.155 (testo 2)

Galimberti, Mandelli, Bocca

Al comma 7, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) il comma 2, è sostituito dal seguente: "Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dell'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50% delle ulteriori spese sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015, documentate per l'acquisto di mobili, ivi inclusi i grandi elettrodomestici anche a libera

installazione di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.»

6.183 (testo 2)

Giroto, Castaldi

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche alla produzione e alla cessione di energia elettrica e calorica da fonte eolica per impianti di taglia inferiore a 200 Kw».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Ai commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento". Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nazionale del contratto».

7.6 (testo 2)

Catalfo, Bencini, Paglini, Puglia

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. A decorrere dall'anno 2014, ai datori di lavoro di piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che effettuano assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, è riconosciuto uno sgravio della contribuzione previdenziale ed assistenziale per ciascun lavoratore per un periodo di ventiquattro mesi.

1-bis. Lo sgravio di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 66 per cento per i primi 12 mesi e nella misura del 33 per cento per i successivi dodici mesi.

1-ter. Decorsi trentasei mesi dalla concessione dello sgravio, il datore di lavoro restituisce la quota di contribuzione previdenziale e assistenziale non versata in base alle disposizioni di cui al comma 1-bis. La restituzione deve essere effettuata nei trentasei mesi successivi con versamenti rateali trimestrali di uguale importo.

1-quater. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto il quale è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

1-quinquies. Il lavoratore per il quale il datore di lavoro beneficia dello sgravio di cui al comma 1 non può essere licenziato prima del completo adempimento di quanto disposto al secondo e al terzo periodo del comma 1-ter».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«17-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

»1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».

7.7 (testo 2)

Catalfo, Bencini, Paglini, Puglia

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. A decorrere dall'anno 2014, in alternativa all'utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga di cui ai commi di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, i datori di lavoro di piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, possono richiedere uno sgravio della contribuzione previdenziale ed assistenziale per ciascun lavoratore per un periodo di ventiquattro mesi.

1-bis. Lo sgravio di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 66 per cento per i primi 12 mesi e nella misura del 33 per cento per i successivi dodici mesi.

1-ter. Decorsi trentasei mesi dalla concessione dello sgravio, il datore di lavoro restituisce la quota di contribuzione previdenziale e assistenziale non versata in base alle disposizioni di cui al comma 1-bis. La restituzione deve essere effettuata nei trentasei mesi successivi con versamenti rateali trimestrali di uguale importo.

1-quater. I datori di lavoro che beneficiano dello sgravio di cui ai commi 1 e 1-bis non possono effettuare licenziamenti prima del completo adempimento di quanto disposto al secondo e al terzo periodo del comma 1-ter».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«17-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

»A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».

7.117a

Marinello, Scoma, Gualdani, Mancuso

Al comma 6 sostituire le parole: "100 milioni" con le parole: "110 milioni".

Conseguentemente all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: "100 milioni" con le parole: "90 milioni".

7.128 (testo 2)

Catalfo, Bencini, Paglini, Puglia

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, al primo periodo, dopo le parole da: »l'anzianità

anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari'', sono sostituite dalle seguenti: ''che contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio, i carichi familiari, il reddito calcolato sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 nonché la disponibilità, da parte del lavoratore, ad accettare l'impiego in una sede di lavoro che non disti più di 50 chilometri dal luogo di suo abituale domicilio, o comunque che è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.''

9.359

Brogia, Del Barba, Guerrieri Paleotti, Lai, Sangalli, Sposetti, Verducci, Zanoni

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-bis. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 è concesso un ulteriore contributo straordinario di 1 milione di euro annuo a favore della Fondazione EBRI (*European Brain Research Institute*).»

Conseguentemente

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: -1.000;

2015: -1.000;

2016: -1.000.

9.360

Stefano, Uras, De Petris

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

"19-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un apposito Fondo, con dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, destinato all'attuazione dei piani nazionali di settore, predisposti dal Ministero stesso, in ordine ai quali è stato raggiunto l'accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel suddetto Fondo.

19-ter. Per l'anno 2014 le risorse del Fondo di cui al comma 19-bis sono prioritariamente destinate all'attuazione degli interventi previsti dal piano del settore olivicolo oleario e dal piano d'intervento per le carni bovine."

Conseguentemente all'art. 6, dopo il comma 24, sono aggiunti i seguenti:

"24-bis. A decorrere dall'anno 2014, i canoni annui per i titoli abilitativi concernenti prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma e in mare di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono incrementati moltiplicando l'importo vigente per un fattore pari a dieci.

24-ter. A decorrere dall'anno 2014, i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, la seguente aliquota di prodotto:

- a) 20 per cento per gli idrocarburi estratti interraferma;
- b) 20 per cento per gli idrocarburi gassosi estratti in mare;
- c) 14 per cento per gli idrocarburi liquidi estratti in mare.

24-quater. I commi 3 e 6-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono abrogati."

9.361

Stefano, Uras, De Petris

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

"19-bis. I commi 513 e 514 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati."

Conseguentemente all'art.6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"25-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole "1° gennaio 2013", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";
- b) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014";
- c) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 20-13" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014".

10.80 (testo 2)

Lanzillotta, Luigi Marino, Maran

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Entro 6 mesi dall'approvazione della presente legge, il Governo presente un piano per l'accorpamento delle forze di polizia di cui alla legge 121 del 1981, evidenziando i possibili risultati in termini di riduzione di spesa e di efficienza ed efficacia operativa».

10.313

Mandelli

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«41-bis. Gli accertamenti sanitari in tema di inidoneità ed altre forme di inabilità del personale dipendente della Pubblica Amministrazione e le eventuali verifiche straordinarie vengono effettuati dagli organismi sanitari collegiali previsti dal DPR 461/01».

11.103 (testo 2)

Valentini, Amati, Granaiola

Al comma 10, ovunque ricorra, sostituire la parola "1000" con la seguente: "800" e la parola "600" con la seguente: "400";

dopo le parole: "per il Corpo della guardia di finanza" aggiungere le seguenti: "400 unità per la Polizia Penitenziaria e 100 educatori";

aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«La dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco è incrementata, a decorrere dal 2015, di ulteriori 500 unità. Agli oneri pari a euro 19.899.086,00 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile".»

15.89 (testo 2)

Zeller, Berger, Palermo, Fravezzi, Panizza

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, non si applicano alle società delle stazioni sciistiche che gestiscono impianti di risalita, piste da discesa o da sci di fondo ad alta vocazione sociale o di interesse strategico per l'economia locale o di complementarietà per il richiamo turistico delle stazioni stesse».

18.35 (testo 2)

Alberti Casellati, Ceroni, Bonfrisco, Milo, Mandelli

Sopprimere il comma 24.

Conseguentemente, incrementare del corrispondente importo la somma relativa alla riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi, di cui all'articolo 10, comma 37, modificando proporzionalmente, altresì gli importi di cui all'allegato 5 ivi richiamato.

22.34 (già 9.131)

Zeller, Berger, Palermo, Fravezzi, Panizza

Sopprimere il comma 8.

25.Tab.C.11

Fattorini

Alla tabella c, missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma: sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, voce: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della

finanza pubblica - art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.10 - capp. 3670, 3671), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 15.112;

CS: + 15.112.

Conseguentemente,

a) all'articolo 10, comma 37, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ridotte di 151 milioni di euro per l'anno 2014 e di 150 milioni annui a decorrere dall'anno 2015, secondo quanto indicato nell'allegato 5 alla presente legge»;

b) le riduzioni di spesa di cui all'allegato 5 sono di conseguenza ulteriormente incrementate, per l'anno 2014, di un importo pari ad un milione di euro con la seguente ripartizione:

RIDUZIONE CONSUMI INTERMEDI

	2014	2015	2016
	(Milioni di Euro)		
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	48,2	48,1	48,1
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	0,8	0,8	0,8
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	1,1	1,1	1,1
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	15,4	15,4	16,2
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	7,4	7,4	6,9
MINISTERO DELL'INTERNO	21,8	22,7	23,1
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1,0	1,0	1,0
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	8,0	7,9	7,9
MINISTERO DELLA DIFESA	41,5	39,6	39,5
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2,8	3,0	2,8
MINISTERO DELLA SALUTE	3,0	3,0	2,9
	151,0	150,0	150,0